

3/4-59
Dott. Veneto
Prof. Parodi

Identità principale

Da: "CNF Affari generali - PEC" <affarigenerali@pec.cnf.it>
A: "Segreteria Ministro" <segreteria.ministro@giustizia.it>; <ministro.giustizia@giustiziacerit.it>
Cc: "Gabinetto del Ministro Centro Comunicazioni Classificate" <centrocifra.gabinetto@giustizia.it>; <archivio.legislativo@giustiziacerit.it>; "Legislativo Segr. Part." <segrpart.legislativo@giustizia.it>; "PARODI GIAMPAOLO" <giampaolo.parodi@giustizia.it>; <centrocifra.gabinetto@giustiziacerit.it>
Data invio: giovedì 28 aprile 2016 12.16
Allega: PARERE CNF 22-4-2016 su schema di regolamento del Ministro della giustizia recante MODALITA' PER COSTITUIRE CAMERE ARBITRALI....-artt. 1 e 29 Legge n. 247-12.pdf
Oggetto: Parere CNF 22-4-2016 sullo schema di Reg. concernente modalità per costituire camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1 comma 3 e 29 comma 1 lett. n) della L. 31 dicembre 2012 n. 2

A S.E.

il MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, On. Andrea Orlando

e, per conoscenza :

- Ill.mo Capo di Gabinetto, Dott. Giovanni Melillo
- Ill.mo Capo dell'Ufficio Legislativo, Dott. Giuseppe Santalucia
- Ill.mo Vice Capo dell'Ufficio Legislativo, Avv. Giampaolo Parodi

OGGETTO : Parere CNF 22-4-2016 sullo schema di Regolamen

Per incarico del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv. Andrea Mascherin, si trasmette l'unito parere reso dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 22 APRILE 2016, sullo schema di d.m. in oggetto.

Con i migliori saluti

ezio germani



Consiglio Nazionale Forense

Affari Generali

- ezio germani -

tel. 06.977488 - fax: 06.97748829



m_dg.LEG.28/04/2016.0004568.E



Numero di protocollo AMM28/04/16.025563U

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Consiglio Nazionale Forense,

- riunito nella seduta amministrativa del 22 aprile 2016,

- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* ed, in particolare, l'art. 29 comma 1 lett. n);

- visto lo **schema di regolamento del Ministro della giustizia recante modalità per costituire camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie** di cui agli articoli 1 comma 3 e 29 comma 1 lett. n) della L. 31 dicembre 2012 n. 247";

- viste le osservazioni che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Como, Roma, Cremona, Brescia, Torino, Salerno, Perugia, Urbino, Busto Arsizio, Alessandria, Cagliari, Pescara, Monza, Milano, Terni, L'Aquila, Firenze, Lucca e Palermo, dall'Unione Nazionale Camere Civili, dall'Associazione Nazionale Forense, nonché dalla Commissione ADR presso il Consiglio Nazionale Forense:

- sentita la Relatrice, Cons. Avv. Francesca Sorbi;

- sentito il Coordinatore della Commissione ADR, Cons. Avv. Diego Geraci.

OSSERVA IN VIA GENERALE :

L'art. 29 comma 1 lett. n) della legge 31 dicembre 2012 n. 247 recita testualmente: (Il Consiglio dell'Ordine) «può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità dallo stesso stabilite».

Il panorama degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie è vasto. Negli ultimi anni si sono affermate la mediazione civile e commerciale gestita dagli Organismi di Mediazione ed hanno trovato compiuta regolamentazione gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) disciplina al capo III gli Organismi di mediazione ed in particolare all'art. 18 gli Organismi presso i Tribunali stabilendo che *«I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale»*. Non è inutile ricordare che originariamente la terminologia per definire siffatti Organismi utilizzava indifferentemente i termini "mediazione" e "conciliazione", salvo poi addivenire al chiarimento che la conciliazione è il risultato del procedimento di mediazione.

Il DM 18 ottobre 2010, n. 180 regola la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi.

Il citato D. Lgs. 28/2010 prevede agevolazioni fiscali per coloro che ricorrono alla procedura di mediazione ed esenzioni sulla tassazione degli accordi conclusi (artt. 17 e 20) nonché disposizioni riguardanti le garanzie che gli Organismi sono tenuti a rilasciare (art. 4 DM 180/2010) e detta i criteri per la determinazione delle indennità (art. 16).

Numerosi sono gli Organismi di mediazione costituiti dagli Ordini Forensi: se ne contano 107 al 31 dicembre 2015 (fonte: Statistiche Mediazione Civile 1 gennaio – 31 dicembre 2015, elaborate e pubblicate dalla Direzione generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero

della Giustizia). Alcuni di essi sono stati costituiti in compartecipazione tra Ordini Forensi, altri Ordini Professionali (tipicamente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Collegi Notarili) e Camere di Commercio.

L'art. 15 della L. 27 gennaio 2012, n. 3 disciplina gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, che possono essere costituiti anche dagli ordini professionali forensi. Il DM 24 settembre 2014, n. 202 ha stabilito i requisiti per l'iscrizione, ivi compresa la polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, nonché le modalità per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'Organismo.

Alcuni Ordini Forensi hanno già costituito gli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, talora in compartecipazione con altri Ordini Professionali, ed hanno iniziato ad operare. Si tratta degli Ordini di Pordenone, Avellino, Macerata, Bari, Roma e Milano.

Altri Ordini Forensi, ante o post L. 247/2012, hanno costituito Camere Arbitrali forensi, anche in questo caso sovente in compartecipazione con altri Ordini Professionali e / o Camere di Commercio, per una maggior efficienza e penetrazione sul territorio. Queste Camere Arbitrali sono già operative da tempo ed hanno maturato non solo esperienza ma guadagnato considerazione sul territorio in termini di affidabilità e professionalità, di talché è in incremento il ricorso all'arbitrato amministrato dalle Camere Arbitrali già costituite.

Il patrimonio degli Organismi di Mediazione, degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e delle Camere Arbitrali già costituite va preservato e la sua dispersione oltre che inutile si rivelerebbe dannosa per la stessa considerazione da parte dell'utenza – tecnica e atecnica – nei confronti degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Questo patrimonio, semmai, deve ispirare il contenuto del provvedimento da adottarsi.

Si ritiene pertanto opportuno che l'emanando decreto ministeriale, attuativo della previsione di cui all'art. 29 comma 1 lett. n) della L. 247/2012, tenendo conto della normativa di settore ora citata, faccia salvi gli enti già costituiti, nel rispetto della normativa pregressa e soprattutto in aderenza alle esigenze territoriali.

In particolare, per quanto riguarda le Camere Arbitrali, la positiva esperienza di quelle da tempo costituite, anche in compartecipazione con enti pubblici, altri Ordini professionali o Camere di Commercio, evidenzia come sia determinante, al fine della considerazione della Camera arbitrale territoriale e quindi dell'affermazione dello strumento dell'arbitrato, che le modalità della sua gestione e funzionamento siano stabilite in considerazione delle variegata realtà territoriali e non siano costrette in disposizioni rigide che pretendano di andare bene per ogni situazione.

Miglior previsione deve rimettere al Regolamento interno le scelte operative.

Un punto estremamente critico è quello relativo alla "scelta obbligata" dell'Arbitro, governata da un elenco; tale previsione, contenuta nello schema di regolamento in esame, limita notevolmente la libera scelta della parte, che costituisce un principio cardine dell'arbitrato.

Anche la formazione dell'elenco, con l'astratta possibilità di includervi ogni avvocato – una sorta di "avvocato arbitro di diritto" – riporta alle considerazioni già oggetto di censura del Consiglio di Stato nella sentenza n. 5230 del 17 novembre 2015, con riferimento alla figura dell'avvocato mediatore di diritto¹.

La criticità non può essere superata con la mera previsione di un registro suddiviso per aree professionali, sia perché le questioni trattate possono avere, come sovente hanno, profili di

¹ Cons. Stato sent. N. 5230/2015 ...Ed invero, non può sussistere dubbio sulla diversità "ontologica" dei corsi di formazione e aggiornamento gestiti per l'avvocatura dai relativi ordini professionali - i quali possono bensì prevedere anche una preparazione all'attività di mediazione, ma solo come momento eventuale e aggiuntivo rispetto ad una più ampia e variegata pluralità di momenti e percorsi di aggiornamento - rispetto alla formazione specifica che la normativa primaria richiede per i mediatori, proprio in ragione dell'esigenza (non casualmente qui agitata proprio dall'odierna appellata ed appellante incidentale) di assicurare che il rischio di "incisione" sul diritto di iniziativa giudiziale costituzionalmente garantito sia bilanciato da un'adeguata garanzia di preparazione e professionalità in capo agli organismi chiamati a intervenire in tale delicato momento.

Inoltre, che questo costituisca un tema centrale e "sensibile" del sistema si ricava anche dalla retrostante normativa europea in *subjecte materia* (e, in particolare, dall'art. 4, par. 2, della direttiva 2008/52/CE, secondo cui: "...Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti"), alla cui stregua va esclusa ogni opzione normativa o ermeneutica che possa anche solo dare l'apparenza di un ridimensionamento delle esigenze così rappresentate.

A fronte di ciò, non è dato ricavare argomenti decisivi in contrario del disposto del comma 4-bis dell'art. 16 del d.lgs. nr. 28/2010 (richiamato dal primo giudice quale parametro della ritenuta illegittimità in parte qua della disciplina regolamentare), atteso che tale disposizione, proprio subito dopo aver stabilito che: "...Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori", espressamente aggiunge: "...Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense (...)".



interdisciplinarietà², sia perché in presenza di questioni strettamente tecniche il profilo calzante di arbitro non è necessariamente (solo) quello di un giurista, ma potrebbe essere quello di un tecnico di altra area scientifica, sia perché è imprescindibile la padronanza delle regole della procedura arbitrale.

L'affermazione delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie – mediazione *docet* – passa attraverso la padronanza delle tecniche di procedura da parte di chi l'amministra, oltre che, nel caso dell'arbitrato, della competenza nelle materie interessate. Pare dunque scelta più ragionevole quella di rimettere al Consiglio direttivo della Camera Arbitrale la designazione dell'arbitro – o degli arbitri – più adeguati al caso di specie, senza vincolarlo da rigidi elenchi che, di per sé, troverebbero ulteriore vincolo nella territorialità. E' evidente che in taluni fori, di minori dimensioni, per le questioni di particolare notorietà e rilevanza o in relazione alla stessa qualità delle parti, potrebbe risultare più opportuna la designazione di arbitri di altro foro.

Occorre inoltre chiarire il ruolo del Consiglio direttivo, che è gestionale ed amministrativo: non è perciò necessario prevedere che i suoi componenti possiedano specifiche competenze giuridiche, ma risulta indispensabile chiarire le funzioni, i compiti e le incompatibilità, funzionali a preservare il carattere neutrale nel momento della scelta dell'Arbitro o degli Arbitri, consentendo pertanto di coniugare la libertà della scelta con l'adeguatezza al caso della designazione, in un quadro di imparzialità ed indifferenza all'esito del giudizio ma non al suo corretto svolgimento.

Risulta necessaria altresì una riflessione sulle incompatibilità degli Arbitri, che occorre definire in maniera specifica, così come appare opportuno prevedere che l'accettazione dell'incarico sia preceduta dalla dichiarazione di assenza di incompatibilità e dall'adesione ad un codice etico, sull'esempio di quanto accade per i mediatori degli organismi di mediazione.

Al fine di incentivare il ricorso all'arbitrato, sarebbe altresì auspicabile contemplare delle forme di agevolazione fiscale prevedendo, quanto meno in fase di avvio, l'esonero dalla bollatura per gli atti del procedimento arbitrale. Infatti, ai sensi dell'art. 20 DPR 26 ottobre 1972 n. 642 gli atti del procedimento redatti dalle parti – sia gli originali che le copie per controparte – nonché i provvedimenti resi dagli arbitri, sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine ed anche le copie dichiarate conformi all'originale sono soggette a imposizione, restando escluse dalla tassazione solo le copie degli atti destinate agli arbitri. L'esonero avrebbe come ulteriore beneficio quello di sollevare l'arbitro e la camera arbitrale dalle responsabilità di cui all'art. 19 del citato DPR.

Alla luce delle precedenti osservazioni, il Consiglio Nazionale forense

FORMULA LE SEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICA :

(In neretto le aggiunte; ~~barrate~~ le cancellazioni)

Articolo 1 – Oggetto e finalità del decreto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui all'articolo 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Sono esclusi dalla regolamentazione del presente decreto gli Organismi di Mediazione costituiti o costituendi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e del decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 e successive modificazioni, e gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento costituiti o costituendi ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e del decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

3. Le Camere Arbitrali costituite con la partecipazione degli Ordini Forensi alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguate alle disposizioni di cui al presente decreto entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

² Un affare immobiliare può coinvolgere non solo il diritto reale, ma anche diritto ambientale, urbanistica, tributario, e finanche avere profili di responsabilità penale



Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "Consiglio dell'ordine": il Consiglio dell'ordine circondariale degli avvocati;
 - b) "camera arbitrale e di conciliazione": l'organismo di cui all'art. 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 - c) "segreteria": la segreteria della camera arbitrale e di conciliazione;
 - d) "Regolamento": il regolamento della camera arbitrale e di conciliazione.

Articolo 3 – Istituzione della camera arbitrale e di conciliazione

1. Il Consiglio dell'ordine può, sia in proprio che tramite ente dallo stesso partecipato, ovvero in partecipazione con altri Ordini forensi, con altri Ordini professionali, con enti pubblici, costituire una camera arbitrale e di conciliazione per l'amministrazione di procedure arbitrali, di conciliazione e di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
2. La costituzione, in proprio o con altri enti, avviene con delibera contenente l'atto costitutivo e lo statuto che dovranno indicare:
 - a) la denominazione della struttura;
 - b) lo scopo;
 - c) la sede;
 - d) il regolamento recante le norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione ed i costi delle procedure arbitrali.
3. La delibera di cui al comma 2 è pubblicata sul sito Internet del Consiglio dell'ordine.
4. Qualora la camera arbitrale sia costituita tramite un ente partecipato dal Consiglio dell'ordine, ovvero in partecipazione con altri Ordini forensi, con altri Ordini professionali, con enti pubblici, con associazioni, la costituzione avviene con apposito atto, previa delibera conforme del Consiglio dell'ordine, con i contenuti di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 4 – Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

1. La camera arbitrale e di conciliazione, dotata di autonomia organizzativa ed economica, amministra i procedimenti di arbitrato e di conciliazione in conformità al presente decreto ed al regolamento per il suo funzionamento, adottato con la delibera di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Con il regolamento la camera arbitrale e di conciliazione stabilisce anche le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria contabilità.
3. ~~Il consiglio dell'ordine~~ La camera arbitrale direttamente, ovvero l'ente o gli enti che l'hanno costituita, stipulano una polizza assicurativa per la responsabilità a qualunque titolo derivante dall'attività cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione in conformità ai criteri stabiliti dal ~~consiglio nazionale forense~~ di importo non inferiore ad €1.000.000.

Articolo 5 – Sede e personale dipendente

1. La camera svolge le proprie funzioni presso la sede del Consiglio dell'ordine ove è istituita, ovvero presso i locali messi a disposizione dallo stesso Consiglio dell'ordine o dagli enti che l'hanno costituita. E' consentito l'utilizzo dei locali in uso all'Organismo di mediazione forense, ove esistente.
2. La camera può avvalersi ~~si avvale~~ del personale dipendente del Consiglio dell'ordine o degli enti che l'hanno costituita.

Articolo 6 – Il Consiglio direttivo

1. ~~Presso~~ La camera arbitrale e di conciliazione è ~~costituito~~ amministrata da un Consiglio direttivo.



2. Il Consiglio direttivo è composto da almeno cinque membri, nominati secondo le regole stabilite nello statuto del Consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 3, comma 2 e individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza i quali scelgono al loro interno il Presidente che ne ha la rappresentanza.

3. Il numero massimo dei componenti è stabilito nell'atto costitutivo di cui all'articolo 3, comma 2 dal Consiglio dell'ordine, che potrà determinarlo in considerazione del numero degli iscritti.

4. I componenti del Consiglio direttivo sono individuati tra soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b) non essere stati oggetto di incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

5. Possono essere nominati componenti del consiglio direttivo:

a) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo del consiglio dell'ordine;

b) i docenti universitari in materie giuridiche i criteri per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo sono stabiliti nello statuto di cui all'articolo 3, comma 3, ferma restando la necessità che almeno due componenti siano avvocati iscritti all'albo.

6. Il Consiglio direttivo resta in carica per tutta la durata della consiliatura quattro anni e, comunque, sino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine.

7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del consiglio direttivo, il consiglio dell'ordine provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere della consiliatura e comunque sino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine. Il regolamento della camera arbitrale prevede le modalità di sostituzione dei componenti nel corso del mandato in caso di sopravvenuta vacanza.

8. I componenti del Consiglio direttivo, compresi quelli nominati a norma del comma 7, non possono essere confermati designati per più di due consiliature mandati consecutivi.

9. I componenti del Consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi in procedure amministrative dalla camera arbitrale e di conciliazione, ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia di giudizio del procedimento arbitrale.

10. I componenti del Consiglio direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

Articolo 7 - Funzioni e compiti del presidente del consiglio direttivo

1. Il presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del consiglio direttivo.

2. Il presidente convoca, presiede e coordina le sedute del consiglio direttivo della camera arbitrale e di conciliazione, determinandone l'ordine del giorno.

3. Il presidente convoca il consiglio direttivo in forma scritta ovvero a mezzo di posta elettronica.

Articolo 8 - Funzioni e compiti del Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al presente decreto. Il Consiglio direttivo, oltre ad amministrare la camera arbitrale, di concerto con il Consiglio dell'Ordine, si occupa della comunicazione e dell'adozione di iniziative volte alla informazione, alla promozione ed allo sviluppo della "funzione e formazione arbitrale". Mantiene e sviluppa, ove possibile ed opportuno, i rapporti con altri enti, Istituzioni pubbliche e private, organismi nazionali ed internazionali che abbiano tra i loro scopi quello di attivare, in vari modi, la "funzione arbitrale".

2. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l'area professionale di riferimento documentando le proprie competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui al presente decreto. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L'avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al consiglio direttivo il venir meno dei requisiti di onorabilità. Il Consiglio direttivo approva il Codice etico che ciascun Arbitro deve impegnarsi a rispettare prima di assumere l'incarico.



3. Il consiglio direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una delle aree di cui alla tabella A. Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritte nell'elenco, il consiglio direttivo procede alla cancellazione. Il consiglio direttivo procede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità. Il Consiglio direttivo nomina l'Arbitro unico ovvero il Collegio arbitrale dei singoli procedimenti, assicura l'imparzialità sulle nomine e, nei casi d'urgenza, adotta i provvedimenti necessari all'amministrazione dei procedimenti arbitrari; liquida i compensi per gli Arbitri ed i costi dei singoli procedimenti arbitrari secondo le previsioni del Regolamento di cui all'articolo 3, comma 2; determina il valore della controversia.

4. L'avvocato iscritto nell'elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto all'area professionale di riferimento. Il consiglio direttivo procede ai sensi del comma 3. Il Consiglio direttivo può formulare proposte per la revisione del Regolamento e dei costi delle procedure arbitrali.

5. Il Consiglio direttivo vigila affinché gli Arbitri applichino e rispettino il Regolamento della camera arbitrale.

6. Il calendario delle sedute del Consiglio direttivo e le modalità per le relative convocazioni sono decisi dal Consiglio stesso.

7. Il Regolamento della camera arbitrale deve prevedere i criteri per la validità delle sedute del Consiglio direttivo e regolare le modalità di svolgimento.

8. Il Consiglio direttivo pubblica annualmente le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle parti nel procedimento.

Articolo 9 8 – Criteri per l'assegnazione degli arbitri e degli affari di conciliazione

1. Il consiglio direttivo, individuate le regioni e la materia del conflitto, stabilisce l'area professionale di riferimento di cui alla tabella A. Gli Arbitri sono nominati dal Consiglio direttivo secondo le norme stabilite dal Regolamento.

2. All'interno dell'area professionale di riferimento, la designazione dell'arbitro o del conciliatore, con rotazione nell'assegnazione degli incarichi, è operata in via automatica da sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione. Il Regolamento può prevedere l'istituzione di un elenco di arbitri, anche suddiviso per aree di competenza, ed i criteri per l'iscrizione di coloro che ne facciano richiesta, nonché le modalità di aggiornamento e revisione dell'elenco stesso. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, coloro che ne facciano richiesta devono dimostrare la conoscenza delle regole del procedimento arbitrale ed il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al successivo articolo 12. L'iscrizione nell'elenco non può in nessun caso costituire condizione per l'ottenimento di un incarico arbitrale.

3. Il consiglio direttivo revoca l'iscrizione dagli elenchi dell'arbitro o del conciliatore per sopravvenuta incompatibilità, previa sua audizione. Il Regolamento deve prevedere, quale condizione preliminare per l'accettazione dell'incarico, che l'Arbitro sottoscriva il Codice etico della camera, dichiari l'assenza di cause di incompatibilità ai sensi del successivo articolo 11, nonché di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 12.

4. Nel caso di cui all'articolo 8, comma 4, l'avvocato che viene iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo è stato designato a norma del comma 2. Il Regolamento deve prevedere il numero di Arbitri da designare per ciascuna procedura. Qualora la convenzione arbitrale contempli la nomina diretta degli Arbitri ad opera delle Parti, il Regolamento deve prevedere che, in caso di mancata nomina degli Arbitri o di uno di essi, vi provveda il Consiglio direttivo.

5. Quando è necessaria la sostituzione dell'arbitro, si procede seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 2. Il Regolamento può prevedere che nella nomina dell'Arbitro o degli Arbitri si faccia riferimento ad una specifica area professionale. In tal caso, ove siano stati costituiti gli elenchi di cui al comma 2, la designazione potrà avvenire in base ad un criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, e potrà essere operata in via automatica da sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale.



6. Il Regolamento disciplina le modalità di sostituzione degli arbitri, nonché la revoca e la decadenza dall'incarico, che potranno essere pronunciate solo previa audizione degli interessati.

Articolo 40 9 – Segreteria ~~Generale~~

1. La segreteria generale della camera arbitrale ~~e di conciliazione~~ svolge le funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della stessa camera. I suoi componenti sono nominati secondo le regole stabilite nello statuto di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La segreteria svolge altresì le seguenti funzioni:

- a) tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento della camera arbitrale ~~e di conciliazione~~, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, all'oggetto del conflitto, ai dati identificativi delle parti, agli arbitri ~~e al conciliatore~~, alla durata del procedimento e al relativo esito;
- b) verifica la conformità della domanda di arbitrato ~~e di conciliazione~~ ai requisiti formali previsti dal regolamento della camera arbitrale ~~e di conciliazione~~ e la annota nel registro di cui alla lettera a);
- c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la camera arbitrale ~~e di conciliazione~~;
- d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;
- e) svolge le funzioni di segreteria del Consiglio direttivo, ~~degli arbitri e dei conciliatori~~, curando la verbalizzazione delle sedute, e provvedendo alle relative comunicazioni;
- f) provvede alle comunicazioni richieste dal Consiglio direttivo e dagli arbitri ~~e dal conciliatore~~;
- g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti.

Articolo 44 10 – Obbligo di riservatezza

1. I membri del Consiglio direttivo, gli arbitri, ~~i conciliatori~~ ~~e il personale dipendente~~ e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività della camera arbitrale ~~e di conciliazione~~, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti.

2. Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle parti, la camera arbitrale ~~e di conciliazione~~ può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.

Articolo 42 11 – Incompatibilità

1. Non possono essere nominati arbitri ~~e conciliatori~~:

- a) i membri e i revisori appartenenti al Consiglio dell'ordine presso cui è istituita la camera arbitrale ~~e di conciliazione~~;
- b) i membri del Consiglio direttivo ~~e della segreteria generale~~;
- c) i dipendenti della camera arbitrale ~~e di conciliazione~~ e della segreteria;
- d) ~~tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le~~ ~~l~~ ~~soci, associati o dipendenti di studio ovvero che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge o parente in linea retta delle persone indicate sub a), b) e c).~~

2. Gli arbitri ~~e i conciliatori~~ devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale ~~e di conciliazione~~.

3. In ogni caso, l'arbitro ~~e il conciliatore~~ non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o ~~che eserciti nei suoi stessi locali~~, abbia assistito, anche in via stragiudiziale una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.

4. Nel corso del procedimento l'arbitro ~~e il mediatore~~ ~~sono tenuti~~ ~~è tenuto~~ a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.



Articolo 13 12 – Requisiti di onorabilità

1. Il Regolamento deve prevedere che per gli arbitri ed i mediatori siano individuati come requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere stati oggetto di incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

Articolo 14 13 – Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

1. Qualora la camera amministri altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie adotta specifico regolamento in coerenza con le disposizioni della legge e del presente decreto, soggetto all'approvazione del Consiglio dell'ordine.

Articolo 14 – Esenzione dall'imposta di bollo

1. Gli atti dei procedimenti amministrati dalle Camere arbitrali di cui all'art. 29 comma 1 lett. n) della L. 31 dicembre 2012 n. 247 sono esentati dall'imposta di bollo di cui all'art. 20 della allegata Tariffa parte I al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 15 – Clausola di invarianza finanziaria

1. Salvo per quanto previsto all'art. 14, dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TABELLA A – Aree di competenza professionale

Personae della famiglia
Responsabilità civile
Diritti reali, condominio e locazioni
Contratti, Commerciale, Industriale
Esecuzione forzata e procedure concorsuali
Bancario e finanziario
Lavoro, previdenza e assistenza sociale
Amministrativo
Tributario
Internazionale e UE

Roma, 22 aprile 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.977488.29
www.consigliozionaleforuisse.it



*3/4-58 (CMA)
P. Mendite
con Focci*

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1843/2016

Roma, addì **02 SET. 2016**

Risposta a nota del

N. _____ Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **1614/2016**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLE CAMERE ARBITRALI, DI CONCILIAZIONE E DEGLI ORGANISMI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE DI CUI AGLI ARTICOLI 1, COMMA 3, E 29, COMMA 1, LETTERA N), DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Segretario Generale

Antonello


Allegati N. _____

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA **02 SET. 2016**



xe ma e 02/09/16

Numero 1843/2016 e data 02 SET. 2016



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 30 agosto 2016

NUMERO AFFARE 01614/2016

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

LA SEZIONE

Vista la nota, prot. n. 8437, del 17 agosto 2016, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gabriele Carlotti;

PREMESSO:

1.) Il Ministero della giustizia ha richiesto il prescritto parere sullo schema di regolamento indicato in oggetto. Alla Sezione sono pervenuti: il testo dell'articolato, la relazione ministeriale, la relazione sull'AIR (analisi di impatto della regolamentazione), la relazione di ATN (analisi tecnico-normativa), la relazione tecnica, nonché il parere reso dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) nella seduta del 22 aprile 2016.

2.) L'intervento normativo sottoposto al vaglio consultivo della Sezione trova base legislativa, rispettivamente, nell'art. 29, comma 1, lettera n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, secondo cui il consiglio dell'ordine circondariale forense *"può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite"*, e nell'articolo 1, comma 3, della medesima legge, che recita: *"3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine*

di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti."

3.) Segnala il Ministero che l'oggetto del regolamento consiste - nell'ambito delle modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie - nella definizione della natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa ed economica delle predette camere, nella individuazione della sede, nella previsione degli organi e delle funzioni delle camere, nella statuizione dei criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori e nella previsione delle incompatibilità e dei criteri di onorabilità di arbitri e conciliatori.

4.) Lo schema pervenuto alla Sezione è ripartito in sei Titoli (e non cinque, come invece indicato nella relazione ministeriale) e strutturato in 16 articoli (e non in 17 articoli, come invece indicato nella relazione ministeriale).

Il Titolo I (*Disposizioni generali*) è composto dagli articoli 1 (*Oggetto e finalità del decreto*) e 2 (*Definizioni*) che recano disposizioni generali concernenti, rispettivamente, l'oggetto del decreto e le definizioni utili ad una migliore lettura del testo. In particolare, nel comma 2 dell'articolo 1 viene esplicitato che resta ferma la disciplina degli organismi di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e degli organismi di composizione della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Il Titolo II (*Camera arbitrale e di conciliazione*) si compone di tre articoli. L'articolo 3 (*Istituzione della camera arbitrale e di conciliazione*) prevede che i consigli dell'ordine possono, anche d'intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, deliberare la costituzione di camere arbitrali e di conciliazione. La delibera del consiglio, da pubblicare sul

sito internet del consiglio dell'ordine, contiene l'atto costitutivo e lo statuto della camera che dovrà indicare: la denominazione della struttura; lo scopo; la sede e i criteri per l'adozione del regolamento recante le norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi.

L'articolo 4 (*Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa*), nello stabilire la natura giuridica della camera, nel regolarne il patrimonio e fissarne l'autonomia organizzativa ed economica, prevede che, con regolamento, siano stabilite le modalità del proprio finanziamento e della tenuta della propria contabilità. Il comma 3 dispone che, a tutela dei fruitori del servizio di conciliazione offerto dalle camere, il consiglio dell'ordine è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità a qualunque titolo derivante dall'attività cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione in conformità ai criteri stabiliti dal CNF.

L'articolo 5 (*Sede e personale dipendente*) prevede che la camera svolga le proprie funzioni presso la sede del consiglio dell'ordine ove è istituita, ovvero presso locali messi a disposizione dallo stesso consiglio dell'ordine, con facoltà di avvalersi del personale dipendente dello stesso consiglio.

Gli articoli da 6 a 11, i quali nel loro insieme compongono il Titolo III (*Organi e funzioni della Camera e criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori*) delimitano gli organi e le funzioni delle camere e stabiliscono i criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori.

L'articolo 6 (*Il Consiglio direttivo*) stabilisce che la camera arbitrale e di conciliazione è amministrata da un consiglio direttivo, composto da almeno cinque membri, nominati con delibera dal consiglio dell'ordine e individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata

competenza. Il comma 3 prevede che il numero massimo dei componenti sia stabilito dal consiglio dell'ordine, che lo determina in considerazione del numero degli iscritti. I commi 4 e 5 stabiliscono che i componenti del consiglio direttivo, di cui almeno due devono essere avvocati iscritti all'albo, siano individuati tra soggetti in possesso di specifici requisiti di onorabilità individuati dalla norma, nonché di requisiti per la nomina quali: essere iscritti da almeno cinque anni all'albo del consiglio dell'ordine; essere docenti universitari in materie giuridiche. I commi 6, 7 e 8 disciplinano la durata del consiglio direttivo e dei suoi componenti, la possibilità di rinnovo della carica per non più di due consiliature, le modalità di sostituzione dei componenti. Il comma 9 prevede che i componenti del consiglio direttivo non possano ricoprire incarichi in procedure amministrative dalla camera arbitrale e di conciliazione e neppure svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia del procedimento arbitrale; in ogni caso (comma 10) non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

L'articolo 7 (*Funzioni e compiti del presidente del consiglio direttivo*) individua le funzioni e i compiti del presidente del consiglio direttivo, che è eletto a maggioranza tra i componenti del consiglio stesso e convoca, presiede e coordina le sedute del consiglio direttivo della camera arbitrale e di conciliazione, determinandone l'ordine del giorno. La convocazione avviene in forma scritta ovvero a mezzo di posta elettronica.

L'articolo 8 (*Funzioni e compiti del consiglio direttivo*) stabilisce che il consiglio direttivo:

- tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta, sulla base delle aree professionali individuate nella tabella A allegata allo schema di decreto;

- verificata la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una o più aree di cui alla citata tabella;

- procede alla cancellazione quando vengano meno i requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco e provvede allo stesso modo quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.

L'articolo 8, nei commi 2 e 4, stabilisce altresì, quanto all'iscrizione nell'elenco, che l'avvocato che renda la dichiarazione di disponibilità indichi le aree professionali di riferimento documentando le proprie competenze professionali e la sussistenza dei requisiti di onorabilità; che tale dichiarazione di disponibilità sia revocabile e che l'avvocato sia comunque tenuto a comunicare immediatamente al consiglio direttivo il venir meno dei requisiti di onorabilità. L'avvocato iscritto nell'elenco può inoltre sempre chiedere di modificare la propria disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento.

Il consiglio direttivo approva il codice etico che ciascun arbitro si deve impegnare a rispettare prima di assumere l'incarico.

Il consiglio direttivo, d'intesa con il consiglio dell'ordine, cura la comunicazione e l'assunzione di iniziative volte all'informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale e mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali e internazionali che abbiano tra i loro scopi quello di promuovere la funzione arbitrale.

All'articolo 9 (*Criteri per l'assegnazione degli arbitrati e degli affari di conciliazione*) dello schema di decreto illustrato sono disciplinati i criteri per l'assegnazione degli arbitrati e degli affari di conciliazione.

In particolare, il Consiglio direttivo procede alla designazione dell'arbitro o del conciliatore con rotazione nell'assegnazione degli incarichi in via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione.

In presenza di controversie connotate da particolare complessità e specializzazione, individuate le ragioni e la materia del contendere, il consiglio direttivo stabilisce l'area professionale di riferimento, come individuata nella tabella A e procede alla designazione, con rotazione nell'assegnazione.

In ogni caso la rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi non opera nei casi nei quali gli arbitri siano individuati concordemente dalle parti.

Il consiglio direttivo revoca, previa audizione dell'interessato, l'iscrizione dagli elenchi dell'arbitro o del conciliatore che sia divenuto incompatibile secondo le disposizioni dello stesso regolamento.

Viene inoltre stabilito che l'avvocato iscritto, a richiesta, in una diversa area di riferimento sia collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo sia stato designato.

I commi 7 e 8 prevedono che il consiglio direttivo liquida i compensi degli arbitri in conformità al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (sui parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati) e pubblica annualmente nel proprio sito internet le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle parti del procedimento.

L'articolo 10 (*Segreteria*) attribuisce alla segreteria della camera arbitrale e di conciliazione funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della stessa camera e specifica ulteriori funzioni quali: la tenuta di un registro, anche informatico, per ogni procedimento della camera arbitrale e di conciliazione; la verifica della conformità della domanda di arbitrato e di conciliazione ai requisiti formali previsti dal regolamento della camera; la riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la camera; forma la conservazione dei fascicoli di tutte le procedure; svolge le funzioni di segreteria del consiglio direttivo, degli arbitri e dei conciliatori; verbalizza le sedute; cura le comunicazioni e rilascia, a richiesta, alle parti copia degli atti e dei documenti.

L'articolo 11 (*Obbligo di riservatezza*) impone ai componenti del consiglio direttivo, agli arbitri, ai conciliatori e al personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle procedure di arbitrato e conciliazione l'obbligo di mantenere riservata ogni informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti. La pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi da parte della camera arbitrale e di conciliazione è consentita per finalità di studio e in ogni caso previo assenso delle parti del procedimento.

Il Titolo IV (*Incompatibilità e onorabilità di arbitri e conciliatori*), composto dagli articoli 12 e 13, disciplina l'incompatibilità e onorabilità di arbitri e conciliatori.

L'articolo 12 (*Incompatibilità*) individua le ipotesi di incompatibilità alla nomina di arbitro o conciliatore in capo ai membri e revisori appartenenti al consiglio dell'ordine presso cui è istituita la camera

arbitrale e di conciliazione, ai membri del consiglio direttivo e della segreteria della camera, ai dipendenti della stessa camera e della segreteria, nonché ai soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le predette persone.

Sulla scorta dei commi 2 e 3, gli arbitri e i conciliatori, a partire dal momento della nomina e per tutta la durata del procedimento, devono rimanere indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale e di conciliazione. Gli arbitri e i conciliatori non possono considerarsi imparziali se essi stessi, ovvero un altro professionista associato o che eserciti la professione nei suoi stessi locali, abbiano assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti. L'arbitro e il conciliatore sono tenuti a comunicare, nel corso del procedimento, ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

La definizione dei requisiti di onorabilità per gli arbitri ed i mediatori sono rimessi, nella previsione dell'articolo 13 (*Requisiti di onorabilità*), al regolamento della camera, che deve individuarli nei seguenti: non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato sanzioni definitive.

L'articolo 14 (*Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*), nel quale si compendia il Titolo V (*Altri strumenti di risoluzione alternativa*

delle controversie), stabilisce che, qualora la camera amministri altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, deve adottare uno specifico regolamento, approvato dal consiglio dell'ordine e coerente con le disposizioni vigenti e con il regolamento di cui allo schema in esame.

Gli articoli 15 (*Clausola di invarianza finanziaria*) e 16 (*Entrata in vigore*), che compongono il Titolo VI (*Disposizioni finali*), recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore del regolamento.

Completa lo schema di decreto un allegato, rappresentato dalla Tabella A, menzionata dagli articoli 8 e 9, che individua le seguenti aree di competenza professionale, nelle quali sono iscritti i richiedenti:

- diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni;
- diritto della responsabilità civile;
- diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e finanziario e diritto delle procedure concorsuali;
- diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale;
- diritto amministrativo;
- diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto dell'Unione europea.

CONSIDERATO:

5.) In coerenza con la base legislativa di riferimento, lo schema di decreto in esame va qualificato come schema di regolamento ministeriale a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988.

6.) Con riguardo al preambolo, il secondo rigo va riscritto nei seguenti termini: *"Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, e, in particolare, gli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n);"*. Al terzo rigo, dopo la parola *"espresso"*, il testo va sostituito dal seguente: *"nella seduta del 22 aprile 2016;"*.

7.) In relazione all'articolo 1, va osservato che il tenore del comma 2 è superfluo e incompleto. Difatti è superfluo precisare che un regolamento, ossia una fonte normativa di rango subprimario, non possa incidere sulla portata e sull'efficacia di una fonte di rango sovraordinato. La previsione, sotto altro aspetto, è anche incompleta perché, limitandosi a menzionare unicamente gli strumenti di ADR (*alternative dispute resolution*) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sembra obliterare l'esistenza, nell'ordinamento, di altri strumenti di soluzione alternativa delle controversie, del pari previsti da disposizioni legislative (si pensi, ad esempio, a quelli affidati alla gestione di autorità amministrative indipendenti di regolazione) che, alla stessa stregua di quanto stabilito dal comma 2 in esame, *"restano ferme"*. La previsione dunque dovrebbe essere espunta oppure, onde non ingenerare dubbi nell'interprete, integrata, previa idonea ricognizione, con la menzione di tutti gli strumenti di soluzione delle controversie attualmente contemplati da fonti primarie.

Va poi precisato che la Tabella A costituisce parte integrante del decreto.

8.) Nell'articolo 2 l'abbreviazione *"art."*, nella lettera b), va sostituita con la parola *"articolo"*.

9.) Nessun rilievo sull'articolo 3.

10.) L'articolo 4 prevede che la camera arbitrale e di conciliazione sia dotata di autonomia organizzativa, economica e contabile.

La previsione impone qualche riflessione. Ed invero, alla stregua del dato positivo, primario e secondario, le camere di conciliazione e arbitrato sono organi dei rispettivi ordini circondariali che le istituiscano e questi ultimi sono enti pubblici non economici a carattere associativo. Del resto, l'articolo 6 dello schema di decreto stabilisce che il consiglio dell'ordine nomini i componenti del consiglio direttivo. Inoltre il comma 2 dell'articolo 5 dello stesso schema prevede che le camere possano avvalersi del personale dipendente del consiglio dell'ordine. Ancora, nella relazione tecnica è più volte ripetuto che, nello svolgimento della sua attività, la camera arbitrale e di conciliazione si avvale delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie rese disponibili dal consiglio dell'ordine. Orbene, seppure sia opportuno che le camere arbitrali e di conciliazione, in ragione dei compiti giustiziali ad esse assegnati, dispongano di una significativa autonomia funzionale, nondimeno quest'ultima non può essere di latitudine tale da oscurare l'inscindibile collegamento organico con l'ordine di riferimento. In questo senso l'autonomia economica e contabile, che pure può essere mantenuta, richiede un raccordo con l'analoga autonomia dell'ordine, alla cui contabilità essa va comunque ricondotta, ad esempio prevedendo, ove possibile, che il bilancio della camera arbitrale e di conciliazione sia configurato come una sezione di quello dei rispettivi ordini, in ossequio ai principi dell'unicità e dell'omnicomprensività dei bilanci pubblici. Si riserva al Ministero della giustizia l'individuazione della soluzione normativa più funzionale alla realizzazione di detto collegamento.

Non appare in ogni caso opportuno, anche per esigenze del contenimento della spesa, che le camere arbitrali dispongano di un proprio personale distinto da quello dell'ordine di riferimento, come invece sembra affiorare da alcune previsioni contenute nello schema di decreto (si veda, ad esempio, l'articolo 12, comma 1, lettera c)). Va quindi scongiurata la possibilità di un reclutamento autonomo del personale da parte delle camere arbitrali e di conciliazione.

Il comma 3 della disposizione prevede che il consiglio dell'ordine stipuli una polizza assicurativa per la responsabilità a qualunque titolo derivante dall'attività a cui è preposta la camera arbitrale e di conciliazione. Tale previsione deve essere:

a) precisata, posto che non è dato comprendere a quale categoria di soggetti si riferisca, ossia se al personale del consiglio dell'ordine di cui si avvalga la camera arbitrale e di conciliazione o agli arbitri e ai conciliatori; neppure è chiaro quale tipo di rischio sia preso in considerazione;

b) resa compatibile con le previsioni dell'ordinamento che disincentivano, e talvolta finanche sanzionano con la nullità, i contratti di assicurazione stipulati dalle amministrazioni in favore del rispettivo personale (si consideri, a titolo di esempio, il disposto dell'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008, secondo cui: *"È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile."*). Al riguardo, il Ministero della giustizia dovrà tener conto, pertanto, degli indirizzi espressi dalla Magistratura contabile circa l'interpretazione di dette disposizioni, atteso che siffatti orientamenti

esegetici sovente hanno esteso la platea soggettiva dei destinatari delle richiamate previsioni e che hanno altresì escluso la possibilità, per le amministrazioni, di stipulare contratti di assicurazioni per la copertura di talune categorie di rischi.

11.) Valgono per l'articolo 5, in relazione alla previsione recata dal comma 2, le medesime considerazioni svolte nel precedente §. 10 e, pertanto, si segnala l'opportunità di sostituire l'espressione "*può avvalersi*" con la dizione "*si avvale*".

12.) Nell'articolo 6, al comma 2, occorre sostituire la locuzione "*almeno cinque*" con una indicazione esatta del numero massimo legale dei componenti del consiglio direttivo. Le camere arbitrali richiedono invero consigli direttivi snelli ed efficienti e va scongiurato il rischio della costituzione di organismi pletorici. Si rimette dunque al Ministero della giustizia l'individuazione di un numero massimo di componenti del consiglio direttivo (utilizzando la locuzione "non superiore a"), valutando altresì la possibilità di stabilire soglie numeriche differenziate per fasce, in relazione alla consistenza numerica degli iscritti ai vari ordini.

L'*incipit* del comma 5 va riformulato. Al momento la disposizione assicura la presenza di almeno due avvocati iscritti all'albo, ma la stessa previsione non esclude che del consiglio direttivo possa non far parte alcun docente universitario in materie giuridiche. Essendo invece importante assicurare la presenza nel consiglio direttivo della componente accademica, è opportuno di garantire la presenza minima di docenti universitari. A tal fine si suggerisce di modificare il testo nei seguenti termini: in luogo di "*almeno due componenti*", scrivere "*almeno due e non più dei due terzi dei componenti*".

Il comma 6 va ripensato. L'attuale formulazione condiziona la durata del consiglio direttivo al mandato del consiglio dell'ordine di tal che *simul stabunt, simul cadent*. Tale soluzione è in contrasto con la ricordata autonomia della camere arbitrali e di conciliazione prevista dall'articolo 4 dello schema. È invece preferibile una soluzione normativa che differenzi la durata della carica del consiglio direttivo da quella del consiglio dell'ordine; ciò soprattutto in considerazione del fatto che il consiglio direttivo presiede al funzionamento di un organo investito di funzioni giustiziali, funzioni cioè la cui caratteristica ontologica è l'indipendenza. In tutta evidenza un legame tra i due consigli del genere descritto dall'attuale formulazione del comma 6, analogo a quello proprio dei rapporti di carattere fiduciario, potrebbe mettere seriamente in pericolo l'indipendenza della camera arbitrale e di conciliazione e, dunque, va modificato. Si rimette anche in questo caso al Ministero della giustizia l'individuazione della migliore soluzione in grado di conseguire il risultato sopra descritto.

13.) Nel comma 3 dell'articolo 7 vanno eliminate le parole "*in forma scritta*" e, dopo la parola "*elettronica*", vanno inserite le parole "*o con altri strumenti di comunicazione telematica*". In linea con la tendenziale digitalizzazione dell'amministrazione e tenuto conto che la gran parte dei componenti del consiglio direttivo sarà costituita da professionisti tenuti per legge a disporre di un indirizzo di posta certificata, si reputa superflua e inutilmente costosa la previsione di comunicazioni in forma scritta, le quali peraltro, non assicurano lo stesso alto livello di certezza giuridica garantito dalla posta elettronica certificata.

14.) Nell'articolo 8, al comma 2, in fine, in luogo delle parole "*di onorabilità*" vanno scritte le parole "*di cui al Titolo IV*". Ed invero, il Titolo IV dello schema di decreto subordina la nomina degli arbitri e dei conciliatori all'assenza di incompatibilità e alla sussistenza di requisiti di onorabilità. Ragionevole è, dunque, prescrivere che l'avvocato deve essere tenuto a comunicare immediatamente al consiglio direttivo sia la perdita dei requisiti di onorabilità sia la sopravvenienza di causa di incompatibilità.

I commi 5 e 6 rivelano una preferenza per la funzione arbitrale a scapito di quella conciliativa che, almeno con riferimento alle previsioni contenute nei commi sopra indicati, presenta esigenze analoghe alla prima. Sconsigliabile è, pertanto, l'adozione di una soluzione differenziata per l'esercizio delle due funzioni. Conseguentemente, nel comma 5, la parola "*arbitro*" va sostituita con la parola "*iscritto*". Nel comma 6, nel primo periodo, in fine, vanno aggiunte le parole "*e conciliativa*"; le medesime parole ("*e conciliativa*") vanno aggiunte, in fine, nel secondo periodo.

15.) Nell'articolo 9, al comma 4, la locuzione "*revoca l'iscrizione*" va sostituita con la parola "*dispone la cancellazione*", espressione quest'ultima che rafforza il profilo della doverosità del relativo provvedimento (a differenza del richiamo alla revoca, istituto connotato da un'intrinseca discrezionalità). L'inciso "*, previa sua audizione,*" va collocato dopo la parola "*conciliatore*" e, dopo la parola "*incompatibilità*", va inserita la locuzione "*o per gravi violazioni del codice etico*". In questo modo si accresce la precettività del codice etico.

Nel comma 6, in fine, l'espressione "*comma 2*", va sostituita con l'espressione "*comma 1*".

16.) Nell'articolo 10, al comma 2, lettera a), occorre sopprimere: “; anche” e la virgola dopo la parola “*informatico*”. La già richiamata tendenza verso la totale digitalizzazione della pubblica amministrazione suggerisce un definitivo abbandono del supporto cartaceo per i registri pubblici.

La successiva lettera c) impone una riformulazione chiarificatrice. Non vi è dubbio, invero, che la camera arbitrale e di conciliazione debba provvedere alla riscossione delle spese sostenute per il funzionamento della stessa camera e delle somme ad essa dovute a tale titolo. Assai maggiori perplessità susciterebbe invece la previsione se intesa nel senso che siano a carico della camera arbitrale e di conciliazione le spese per la riscossione, anche coattiva, dei compensi dovuti agli arbitri e ai conciliatori, come è scritto a pagina 3 della relazione AIR, sezione 4, ultimo paragrafo. Tale attività difatti, fatta eccezione al più per il solo ricevimento delle somme volontariamente versate dai debitori, dovrebbe ritenersi rimessa agli stessi professionisti (arbitri e conciliatori), stante il rapporto di natura privatistica, ancorché intermediato dalla camera arbitrale e di conciliazione, che si instaura tra i medesimi e le parti coinvolte nei singoli affari.

Se, invece, l'intendimento del Ministero fosse stato proprio quello di attribuire alle camere arbitrali e di conciliazione anche l'attività di riscossione coattiva dei compensi dei professionisti presso di esse iscritti, allora - tenuto conto del significativo impegno di risorse umane e strumentali che tale attività presumibilmente importerebbe - si renderebbe necessario un approfondimento con riferimento alla relazione tecnica nella parte in cui quest'ultima esclude che possano ingenerarsi nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

17.) Nulla da rilevare in ordine all'articolo 11.

18.) In relazione all'articolo 12 si osserva che il personale della segreteria (per l'uso della parola "*dipendenti*" si rinvia al precedente §. 10) è menzionato sia nella lettera b) sia nella lettera c). Dovendosi scartare l'interpretazione che esista una segreteria del consiglio direttivo differente dalla segreteria della camera arbitrale e di conciliazione, il riferimento alla segreteria va espunto in una delle due lettere sopra indicate.

Nella lettera d) del comma 1, la parola "*sub*" va sostituita con le parole "*nelle lettere*".

Il comma 2 prevede che gli arbitri e i conciliatori devono essere indipendenti al momento della nomina e per tutta la durata del procedimento. Il riferimento generico all'indipendenza si giustifica in quanto la disposizione si rivolge indistintamente sia agli arbitri sia ai conciliatori. Ovviamente, qualora gli arbitri fossero chiamati ad esercitare il loro incarico in relazione ad un arbitrato rituale di diritto (difatti l'intero schema non chiarisce quale il tipo di arbitrato gestito dalla camera arbitrale e di conciliazione), allora ad essi si applicherebbero le relative disposizioni del codice di procedura civile, ivi incluso l'art. 815 c.p.c.

19.) L'articolo 13 demanda al regolamento la previsione di requisiti di onorabilità per gli arbitri e i conciliatori; sennonché la stessa disposizione individua tali requisiti. Deve, pertanto, ritenersi che il senso implicito della previsione sia quello di consentire al regolamento (menzionato dall'articolo 3, comma 2, lettera d), dello schema di decreto in esame) di indicare, oltre alle norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi, anche ulteriori requisiti di onorabilità. La Sezione ritiene che

tale soluzione non sia auspicabile, correndosi il rischio della formazione, sul territorio nazionale, di discipline differenziate in relazione a profili regolatori di estrema delicatezza che richiedono, invece, una normativa uniforme. Si suggerisce, pertanto, di sostituire le parole: *"Il regolamento deve prevedere che per gli arbitri ed i conciliatori siano individuati come requisiti di onorabilità:"* con le seguenti: *"I requisiti di onorabilità degli arbitri e dei conciliatori sono i seguenti:"*, fatta salva, ovviamente, la possibilità per il Ministero della giustizia di integrare l'elenco contenuto nell'articolo in esame.

Nella lettera d), inoltre, dopo la parola *"sanzioni"*, va inserita la parola *"disciplinari"* e, dopo la parola *"definitive"*, le seguenti: *"più gravi dell'avvertimento"*, onde evitare di precludere l'accesso alla funzione di arbitro o di conciliatore anche a fronte di minime violazioni disciplinari.

20.) Nulla da rilevare in relazione all'articolo 14.

21.) Con riferimento all'articolo 15, e in relazione a quanto osservato *passim* nei punti precedenti (soprattutto *sub* §§. 10 e 16), appare necessario che, prima dell'emanazione del regolamento, la relazione tecnica sia vista e condivisa anche dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

22.) Nessun rilievo in ordine all'articolo 16.


23.) Infine, recependo uno spunto del parere reso dal CNF si ritiene necessario che, in linea con il principio di trasparenza che informa oramai l'intero ordinamento, si stabilisca che i principali provvedimenti relativi al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione (tra questi, oltre alla delibera istitutiva, per la quale dispone il comma 3 dell'articolo 3, almeno il regolamento e l'elenco degli arbitri e dei conciliatori), siano pubblicati sul sito *internet*

istituzionale dell'Ordine, fermo restando il rispetto della normativa generale in tema di trasparenza.


P.Q.M.

Con le osservazioni indicate nella sujestesa motivazione è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE
Gabriele Carlotti



IL PRESIDENTE
Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

